



Comune di Priocca
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 63 in data 29/12/1995

(Modificato con D.C.C. n. 17 in data 20/03/2009, D.C.C. n. 11 in data 20/04/2010,
D.C.C. n. 18 in data 05/05/2011 e **D.C.C. n. 16 in data 22/06/2012**)

Sommario

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Ambito d’applicazione.....	3

CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 3 – Zone di applicazione.....	3
Art. 4 – Presupposto della tassa	3
Art. 5 – Esclusioni.....	4
Art. 6 – Soggetti passivi.....	4
Art. 7 – Parti comuni all’edificio	5
Art. 8 – Locali in Multiproprietà.....	5
Art. 9 – Locali ed aree tassabili.....	5
Art. 10 – Superfici industriali	6
Art. 11 – Locali ed aree non utilizzate	7
Art. 12 – Deduzioni.....	7

CAPO III – TARIFFAZIONE

Art. 13 – Obbligazione tributaria	7
Art. 14 – Riduzioni di tariffe.....	8
Art. 15 – Agevolazioni.....	8
Art. 16 – Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	9
Art. 17 – Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	9
Art. 18 – Gettito del tributo.....	9
Art. 19 – Tariffe e parametri di commisurazione.....	10
Art. 20 – Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione	10
Art. 21 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili.....	10
Art. 22 – Tassa giornaliera di smaltimento	11
Art. 23 – Locali ed aree tassabili con superficie ridotta.....	12

CAPO IV – DENUNCE – ABBUONI

Art. 24 – Denunce	13
Art. 25 – Denuncia di variazione	13
Art. 26 – Modalità dei rimborsi	13

CAPO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 27 – Il Funzionario Responsabile	14
Art. 28 – Sanzioni	14
Art. 29 – Lotta all’evasione.....	14

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Disposizioni finali.....	15
Art. 31 – Pubblicità del regolamento	15
Art. 32 – Entrata in vigore del regolamento.....	15
Art. 33 – Casi non previsti dal presente regolamento	15

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

Art. 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 3

Zone di applicazione

(art. 59, commi 2 e 5 – art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera, è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 4

Presupposto della tassa

(art. 62, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privata, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta al 30%.

Art. 5

Esclusioni

(Art. 62. comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per le circostanze sopravvenute dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono comunque soggetti a tassa:

- a) i locali e le aree che per la loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privata ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 507/1993;
- c) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
- d) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto, per legge, a sostenere le relative spese di funzionamento, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
- e) gli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
- f) i locali condotti dagli Istituti di beneficenza i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento dell'Istituzione superiore ad $\frac{1}{4}$ della spesa annua stessa.

Art. 6

Soggetti passivi

(art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 7

Parti comuni dell'edificio

(art. 63, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

Art. 8

Locali in multiproprietà

(art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 9

Locali ed aree tassabili

(art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso tassabili, le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, scale, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici) locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché, i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o da altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le

- superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché, la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché, dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori o pertinenze, nonché, le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini ecc.;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché, alle relative attività e servizi completamente connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché, l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10

Superfici industriali, commerciali ed artigianali

(art. 62, comma 5-bis/5-ter del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per le attività che producono i rifiuti speciali di cui all'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a mq. 200, i rifiuti sono assimilati, ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della tassa, ai rifiuti urbani.

2. Per le superfici superiori ai mq. 200 gli operatori economici non sono tenuti al conferimento dei rifiuti al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino, annualmente, al Comune, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente, fatta eccezione per la superficie adibita ad uffici e servizi che rimane soggetta alla tassa comunale.

Art. 11
Locali ed aree non utilizzate
(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o dotati di collegamento ad un'utenza.

Nel caso di abitazioni secondarie, non utilizzate ma predisposte all'uso, acquisite dal soggetto passivo, residente in Priocca, in aggiunta alla propria abitazione per la quale già corrisponde la tassa, la tariffa unitaria è ridotta del 33%.

Qualora la superficie (comprensiva delle pertinenze) dell'abitazione secondaria sia superiore a 250 mq., la tassa è applicata senza riduzioni ad superficie massima di 250 mq.

Gli interessati, per beneficiare della riduzione, devono presentare denuncia entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello per cui l'agevolazione è inizialmente richiesta.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali od aree medesimi.
4. Non sono comunque soggetti a tassa, anche se predisposti all'uso, i locali per abitazione posseduti da persone che abbiano compiuto il 65° anno di età al primo gennaio dell'anno di tassazione e non utilizzati per:
 - a. ricovero permanente (ad esempio in casa di cura o di riposo);
 - b. stabile trasferimento presso parenti per motivi di salute.

L'utilizzo dell'immobile, anche se occasionale, non consente l'applicazione dell'esclusione.

Art. 12
Deduzioni
(art. 66 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà.
2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali o aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione del 25%.

CAPO III – TARIFFAZIONE

Art. 13
Obbligazione tributaria
(art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successive, commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. in caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data di cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 14

Riduzioni di tariffe

(art. 66, comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:
 - 1) Abitazioni con unico occupante e relative pertinenze: riduzione del 30% (max 1/3).
 - 2) La riduzione tariffaria di cui sopra è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dalla data in cui si verifica il presupposto per l'applicazione. In presenza di denuncia o comunicazione tardiva, non spetta alcun rimborso per eventuali somme già iscritte nelle liste di carico.
 - 3) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
2. La tariffa unitaria è ridotta del 6% per le utenze civili (abitazioni e relative pertinenze) che optano per la suddivisione della frazione umida dei rifiuti. La riduzione è applicata:
 - dall'anno in corso, se la consegna da parte del Comune di apposita compostiera in comodato d'uso gratuito avviene nel primo semestre;
 - dall'anno successivo, se la consegna da parte del Comune di apposita compostiera in comodato d'uso gratuito avviene nel secondo semestre.
3. L'utilizzo della compostiera può essere sostituito da compostaggio effettuato in terreno pertinenziale all'abitazione. In tal caso gli utenti devono dichiarare, entro il 30 giugno del primo anno in cui viene esercitata l'opzione, mediante modello predisposto dal Comune:
 - di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti organici attraverso la pratica del compostaggio domestico;
 - di praticare il compostaggio in terreno pertinenziale all'utenza (orto, giardino) di proprietà e conduzione personale o dei familiari, sufficientemente ampio e di comodo accesso, tenendo conto

delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all'emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro;

- di rendere in qualsiasi momento disponibile e visibile agli incaricati dal Sindaco o del Consorzio smaltimento rifiuti/COABSER il luogo fisico in cui il compostaggio è praticato, nonché il compost prodotto;
- di prendere atto che, nel caso in cui dall'accertamento risulti la mancata o scorretta pratica del compostaggio, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di €.200,00.

4. In fase di prima applicazione e solo per l'anno 2010, la dichiarazione di cui al comma precedente è presentata entro il 30/09/2010.

5. Nel caso in cui l'utente riconsegna la compostiera al Comune o comunichi per scritto la cessazione della pratica del compostaggio domestico, la perdita del diritto alla riduzione decorre dall'anno successivo.

Art. 15

Agevolazioni

(art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal Servizio Sociale dell'U.S.L.;
- b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché, queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso d'accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 16

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

(art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è

collocato l'immobile di residenza od i esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio ad una riduzione del 30% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 17

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

(art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 40% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 18

Gettito del tributo

(art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

Art. 19

Tariffe e parametri di commisurazione

(art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinate secondo le modalità fissate dall'articolo seguente.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 20

Criteri di determinazione delle tariffe

(art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

Art. 21

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe – come previsto dal 2° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 – e con particolare riferimento alle peculiari destinazioni d'uso, intese come specifica attitudine alla produzione di rifiuti, i locali e le aree scoperte da assoggettarsi a tassazione sono classificati, salvo le disposizioni transitorie previste dal 2° comma dell'art. 79 del richiamato D.lgs., seguendo le indicazioni di massima contenute all'art. 68 del decreto medesimo, secondo l'articolazione in numero sette categorie ed una sottocategoria, dal presente regolamento e precisamente:

Categoria o sottocategoria		Coeff. produttività
Cat. 1 [^]	Case, appartamenti, locali ed aree ad uso abitazione per nuclei familiari, collettività e convivenze, servizi alberghieri; relative pertinenze destinate a rimesse, autorimesse, posti auto	1,00
Sottocat. 1.1	Locali ed aree - pertinenziali a case, appartamenti, locali ed aree ad uso abitazione per nuclei familiari - destinati a magazzini, locali di deposito, solai (parte con altezza superiore 1,50 mt), tettoie chiuse od aperte e simili, purché non adibiti ad attività non domestiche	0,30
Cat. 2 [^]	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, parcheggi, circoli ricreativi e sportivi, servizi distrettuali A.S.L. Case di riposo, ospedali, case di cura	0,41
Cat. 3 [^]	Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali quali uffici pubblici e privati, studi professionali, ambulatori, istituti di credito e assicurazioni e simili	1,95

Categoria o sottocategoria		Coeff. produttività
Cat. 4 [^]	Complessi commerciali all'ingrosso, aree ricreativo-turistiche quali campeggi ed analoghi complessi attrezzati, sale di convegno	1,23
Cat. 5 [^]	Locali adibiti a pubblici esercizi, esercizi di vendita al dettaglio, aree destinate a banchi di vendita all'aperto	1,23
Cat. 6 [^]	Locali ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili con superficie di vendita superiore a 200 mq., distributori di carburante; locali uso magazzino e deposito di attività, in cui hanno accesso solo i titolari o i loro dipendenti; tettoie strumentali ad attività	1,00
Cat. 7 [^]	Locali strumentali delle imprese agricole (escluse le superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi; ad esempio: stalle)	0,21

2. Resta ferma l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

3. Il contribuente deve richiedere con denuncia o nota scritta l'applicazione delle categorie di nuova istituzione ed aventi tariffa inferiore ai locali ed aree già dichiarati.

Art. 22

Tassa giornaliera di smaltimento

(art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 20%, senza alcuna riduzione di superfici nel caso di occupazione di area.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Sono esenti:

- a) i giostrai, i circhi ed in generale giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, che occupino aree di proprietà comunale con luna park, tendoni, mezzi, roulottes, case mobili, ecc.;
- b) le manifestazioni e i mercati organizzati dal Comune, da soggetti senza fine di lucro (ad es. Pro-loco, Parrocchia, ecc.), da ONLUS ovvero in cui il Comune, il soggetto senza fine di lucro/ONLUS conceda patrocinio, assistenza o collaborazione.

Art. 23

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

(Art. 62, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte:

ATTIVITA'	Percentuale riduzione superficie
- Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
- Gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	30%
- Laboratori di analisi	30%
- Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, carrozzerie, verniciatura	30%
- Allestimenti, insegne	30%
- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	30%
- Imprese edili, limitatamente alle superfici di deposito dei materiali da costruzione e delle attrezzature, in cui hanno accesso solo i titolari o i loro dipendenti	30%
- Ricoveri camion e mezzi operativi	30%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO IV – DENUNCE - ABBUONI

Art. 24

Denunce

(art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n.

507/1993, e deve essere presentata dal contribuente al Servizio Tributi del comune, entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente articolo 22, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

Art. 25

Denuncia di variazione

(art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. precedente, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 27, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 26

Modalità dei rimborsi

(artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dall'ufficio comunale nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

CAPO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 27

Il funzionario responsabile
(art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 28
Sanzioni
(art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993/507; trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993.

2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, in applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000.

4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 29
Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 22 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente".

B) UFFICIO TECNICO:

- dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunale, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché, di assistenza agli utenti.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Art. 31

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 32

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co:Re.Co) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 33

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia ed allo Statuto Comunale.